



MARCO BOIOCCHI
Notaio

Repertorio N. 42696

Raccolta N. 18259

**VERBALE ASSEMBLEA DI MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore sedici e minuti trenta (ore 16.30).

In Voghera in Via Cignoli n.1

Davanti a me Dott. Marco Boiocchi, notaio in Casteggio, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia.

E' comparso il signor SORIA GINO nato a Paola (CS) il 27 Giugno 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione in Voghera (PV) Via Sormani Gavina n.7 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella Sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'associazione:

"ANFFAS ONLUS VOGHERA" con sede in Voghera (PV) Via Sormani Gavina n. 7 codice fiscale e partita I.V.A 95021600184, associazione iscritta al Registro Regionale degli Organismi di Volontariato al n. 739 prog. 2952 sez A).

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale mi richiede di ricevere con pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della predetta associazione riunita in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- 1) Adempimenti statutari;
- 2) Modifica statuto Anffas Voghera per adeguamento alla riforma del Terzo Settore - Esame ed approvazione statuti;
 - Modifiche statutarie obbligatorie e derogatorie per acquisire coerenza con il Codice del Terzo Settore (c.d. Statuto provvisorio);
 - Adozione dello statuto da far entrare in vigore all'atto dell'iscrizione del RUNTS (c.d. Statuto a regime)
- 3) Conferimento di poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie,
- 4) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, il componente il quale dichiara:

-- che la presente assemblea è stata convocata secondo le forme ed in termini previsti dall'art. 8 dello statuto vigente, ed in particolare il costituito attesta che l'assemblea è stata convocata mediante comunicazione inviata a tutti i soci in data 9 ottobre 2020,
-- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta non essendo presenti tanti soci quali previsti dall'art. 9 dello statuto,

- che all'odierna riunione sono presenti su trentadue soci aventi diritto di voto, numero ventisette soci

- per l'organo amministrativo è presente il costituito ed i consiglieri Catenacci Eleonora, Altenti Guido, Gatti Stefano e Licari Ornella

- sono assenti cinque soci

come da elenco allegato sotto la lettera "A",

- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Pertanto il presidente sulla base delle presenze

DICHIARA

- che la presente assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e statuto e

**REGISTRATO A
PAVIA**
il 18 novembre 2020
n. 16632
serie 1T
euro 200,00



pertanto atta e valida a deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione del primo punto prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti la necessità, di modificare l'attuale statuto dell'associazione per adeguarsi alle novità normative introdotte dal DLgs 3 Luglio 2017 n. 117 (cd Codice del Terzo settore) ed all'istituzione del Registro del Terzo settore istituito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.106/2020 del 15/9/2020

Al fine di cogliere le opportunità offerte dalla riforma il Presidente illustra ai presenti la necessità di adottare due nuovi statuti, uno che ha efficacia immediata e l'altro che viene adottato immediatamente ma che esplica la sua efficacia dal momento in cui diventerà effettiva l'istituzione del Registro Unico del terzo settore.

Il primo statuto viene allegato sotto la lettera "B" .

Sul secondo punto il presidente illustra le novità introdotte nella normativa sopra richiamata e chiama ad approvare il secondo statuto che viene allegato sotto la lettera "C" .

Il Presidente illustra anche il secondo statuto e chiede gli vengano conferiti i necessari poter per eventualmente procedere a modifiche richieste dalle autorità preposte.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare lo statuto allegato sotto la lettera "B",
- di approvare lo statuto allegato sotto la lettera "C",
- di conferire inoltre al Presidente il potere di apportare le modifiche agli statuti allegati che fossero richieste per l'iscrizione al Registro del Terzo settore anche nel caso di sopravvenute modifiche normative o per indicazione espressa da ANFFAS NAZIONALE.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti dieci.

Le spese tutte del presente atto vengono assunte dall'associazione.

Il presente atto è stato da me notaio letto al costituito ed alla stessa assemblea dei soci che ha dichiarato di approvarlo.

Viene sottoscritto dal componente e da me notaio alle ore diciassette e minuti dieci.

Consta di due fogli scritti su cinque facciate, l'ultima sin qui.

Firmato: Soria Gino - Marco Boiocchi Notaio (sigillo).


	ASSENTE
	PRESENTE
DATA DELIBERA AMMISSIONE	
INDIRIZZO	
LUOGO/DATA NASCITA	
NOME/COGNOME	

Allegato A ai
n. 18259 di Raccolta



[Handwritten signatures and initials]

NOME/COGNOME	LUOGO/DATA NASCITA	INDIRIZZO	DATA DELIBERA AMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
GUIDO ALTERNI	Voghera - PV 12/10/1952	Via Cesare Battisti, 17 27050 Casei Gerola - PV	13.02.2013	P	
MARCELLO BARBIERI	Voghera - PV 15/11/1955	Viale Repubblica, 34 27058 Voghera - PV	06.05.2009	D	
CLARA BELLINI	Albuzzano - PV 14/11/1962	Via Marinetti, 12 27058 Voghera - PV	05.12.2016	D	
GIUSEPPINA BELLINZONA	Voghera - PV 19/03/01958	Via Vallescuropasso, 55 27043 Broni - PV	24.03.2010	P	
ELEONORA CATENACCI	Voghera - PV 07/05/1981	Via Casa Mori, 29 27052 Salice Terme - PV	06.05.2009	P	
SILVIA COVELLI	Songavazzo - BG 31/05/1953	Via F.lli Berti, 10 27058 Voghera - PV	23.01.2018	D	
TERESA DIGIGLIO	Taurianova - RC 31/05/1965	Via Cavour, 29 27050 Casei Gerola - PV	22.03.2016	P	
GIORGIO FERRARI	Voghera - PV 06/11/1960	Via Generale Dalla Chiesa, 36 27058 Voghera - PV	06.05.2009		A
LUIGI FERRARI	Varzi - PV 07/11/1941	Via Valdatara, 20 27055	06.05.2009	P	



MARIA NICOLINI	Voghera - PV 12/12/1951	Terme - PV Via XXVIII Marzo, 53 27058 Voghera -	06.05.2009		
----------------	----------------------------	--	------------	--	--


MIRELLA FRANZOSI	Casteggio - PV 13/05/1952	Rivanazzano Terme - PV Via Bernini, 15 27045 Casteggio - PV	06.05.2009	P	
STEFANO GATTI	Castelnuovo Scrvia - AL 06/09/1943	Via Parini, 5 27058 Voghera - PV	06.05.2009	P	
MATTEO GATTI	Voghera - PV 26/04/1973	Via Nassano, 18 27058 Voghera - PV	11.02.2009	D	
ORNELLA LICARI	Voghera - PV 01/09/1950	Via Piemonte, 36 27058 Voghera - PV	05.06.2009	P	
MIRELLA MARCHESE	Paola - CS 11/02/1966	Via Toscanini, 1/B 27055 Rivanazzano Terme - PV	20.01.2010	D	
BRUNO MASSA	Asti 16/02/1963	Via F.lli Berti, 1/BIS	23.01.2018	D	
PAOLA MEGASSINI	Voghera - PV 27/08/1957	Via Dentici, 2 27058 Voghera - PV (domicilio)	15.02.2012	P	
GRAZIELLA MERLO	Tortona - AL 25/10/1954	Via Cesare Battisti, 17 27050 Casei Gerola - PV	12.04.2017		A
LORENZA NEBBIOLO	Tortona - AL 28/06/1967	Via Pirandello, 23 27055 Rivanazzano	28.02.2018	D	

MARIA NICOLINI	Voghera - PV 12/12/1951	Terme - PV Via XXVII Marzo, 53 27058 Voghera - PV	06.05.2009	D
PAOLA NUMEROLI	Varese 05/09/1965	Viale Aguggiari, 80 21100 Varese	22.02.2017	D
CARLO RACAGNI	Genova 10/10/1939	Via F.lli Rosselli, 139 27058 Voghera - PV	06.05.2009	P
ARTURO ROSSI	Tramonti - SA 07/08/1970	Strada Statale per Genova, 45 15057 Tortona - AL	11.02.2015	D
GINO SORIA	Paola - CS 27/06/1961	Via Breno, 1 20139 Milano	09.03.2012	P
ANNA LUCIA SPALLA	Godiasco - PV 07/04/1952	Via Malpasso, 25 27055 Rivanazzano Terme - PV	09.03.2012	A
DIANA VITALI	Coppano - FE 08/09/1946	Via Fiume Taro, 6 27058 Voghera - PV	09.03.2012	P
ROSA FICARRA	Mazzarino - CL 15/05/1950	Strada Grippina, 142 27058 Voghera - PV	13.02.2018	A
ANDREA VINCI	Voghera - PV 25/02/1998	Via Carlo Alberto, 17 27058 Voghera -	05.02.2019	P






 Billa



ANTONELLA BARBIERI	Voghera-pv 17/04/1963	Strada Vignassa, 19 27058 Voghera - pv	05.02.2019	D	
BRUNO OBERTELLI	Bettola - PC 23/09/1937	Viale Repubblica, 101 27058 Voghera - pv	05.02.2019	D	
NATHALY PAREDES PETIT	Rubio - Venezuela 18/08/1981	Via Barbieri, 15 27058 Voghera - pv	05.02.2020	P	
ROSELLA DALLERA	Voghera - PV 08/10/1965	Via Roma, 15 27050 Codevilla - pv	05.02.2020	P	
MARIALUISA RUELLO	Voghera - PV 01/04/1950	Via F.lli Rosselli, 104 27058 Voghera - pv	05.02.2020		A

STATUTO
ANFFAS – ONLUS di VOGHERA

Allegato ^B ai
n. 18259 di Raccolta

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 COSTITUZIONE
Art. 2 SEDE
Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'
Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Associati

- Art. 5 ASSOCIATI
Art. 5 bis ONORIFICENZE
Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI ASSOCIATO

Titolo terzo: Organi Sociali

- Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7 bis CARICHE SOCIALI
Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI
Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
Art. 15 PRESIDENTE
Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 16 bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: Norme Amministrative

- Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20 SCIoglimento
Art. 21 REGOLAMENTO
Art. 22 NORME DI RINVIO
Art. 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE



Loire
Fino
Blu

ANTONELLA

Voghera-PV

Strada Vianassa.

05.02.2019

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 COSTITUZIONE

È costituita l' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Voghera, in breve denominabile anche Anffas Onlus di Voghera". Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Voghera, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Voghera (PV).

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Gli Associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente Statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri Associati e le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello Statuto di Anffas Nazionale;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";
- e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale

di ogni ordine e grado;

- f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'associazione;
- g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motorio, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;
- h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;
- i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Articolo 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all'art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n° 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall' art. 4 bis dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una Carta dei Servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 revisore legali dei conti iscritto nel relativo albo, fermo restante quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente Statuto;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;
- 6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale;
- 7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;
- 8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.


Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.


Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi degli Associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;









- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

TITOLO SECONDO: ASSOCIATI

Articolo 5 GLI ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Le quote non sono rivalutabili né trasmissibili.

Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 anno.

L'attività istituzionale ed associativa dell'Associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e l'inserimento nell' Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro Associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come Associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Ad ogni Associato, successivamente all'iscrizione, dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli Associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo agli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

Gli Associati hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis ONORIFICENZE

L'Assemblea degli Associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Associato Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Il riconoscimento di "Associato Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o



Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom of the page.

materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un Associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'Associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 bis: CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non Associati.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio

preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno undecimo degli Associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica, PEC o quant'altro), almeno 15 giorni prima dalla data prescelta per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto gli Associati non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Ciascun Associato ha diritto a un voto.

Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

Ogni Associato può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe.

Ciascun Associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.


La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea, che è sovrana, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli Associati, su designazione della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, bilancio di esercizio;
- 5bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- 6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente Statuto;
- 7) elegge il rappresentante degli Associati all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;
- 8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art.20.

Prima delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'Assemblea degli Associati, anche attivare le procedure liquidatorie.

Le delibere restano depositate presso la sede sociale per trenta giorni.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri (comunque sempre in numero dispari) tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica, PEC o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni (feriali e festivi) prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, ad Associati o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.


Il Consiglio Direttivo può conferire procure "*ad negotia*", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli Associati con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti - pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di Associato dell'Associazione;

5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Associate dell'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.


I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 16 bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI


Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio di cui all'articolo 16 del presente Statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti.

Se i componenti del Collegio di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo dei Revisori Legali



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea.

Articolo 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli Associati stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Associato da parte del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 20 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente

quando siano presenti almeno i tre/quarti degli Associati. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti degli Associati.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo Regionale Anffas di appartenenza.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/96.

Articolo 21 REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente Statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente Statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

